



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 11/10/2006

BOLLETTINO INFORMATIVO

A partire dal 12/10/2006 entra in vigore la nuova disciplina IVA relativa al subappalto nel settore dell'edilizia, prevista dall'articolo 35, comma 5 del decreto legge 223/2006.

Come già detto nel nostro precedente bollettino del 13/9 u.s. l'obbligo riguarda le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Ricordiamo brevemente come funziona la nuova disciplina:

- a) il prestatore del servizio (subappaltatore) deve emettere fattura senza addebitare IVA, indicando la norma in base alla quale adotta tale comportamento (art. 17 DPR 633/72);
- b) il committente (costruttore) deve integrare la fattura entro 15 giorni dal ricevimento, con l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile e della relativa imposta, e annotarla sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti (c.d. meccanismo del *reverse charge*, per cui l'obbligo di pagamento dell'imposta viene a gravare non più sul prestatore del servizio, ma sul committente).

La nuova disciplina va applicata soltanto se il committente è un soggetto IVA che svolge attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili; non si applica quindi, se il committente è un privato o un soggetto IVA diverso da quelli di cui sopra. Lo stesso meccanismo dovrà essere applicato anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.

Bisogna tener presente che la norma è stata scritta molto male per cui – leggendola – sembrerebbe applicabile anche all'appalto; tuttavia la relazione accompagnatoria al decreto fa chiaramente intendere che la norma stessa è stata emanata esclusivamente per combattere

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

l'evasione IVA legata ai contratti di subappalto e quindi l'applicazione dovrebbe essere limitata a questo tipo di contratto; ad oggi, in mancanza di una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo non possiamo essere più precisi (Il Sole 24 Ore di oggi titola "Nei cantieri Iva senza bussola").

Con l'occasione ricordiamo anche che è stato prorogato al 1°/1/2007 l'obbligo di effettuare i versamenti con l'F-24 telematico. Tuttavia la proroga non riguarda le società di capitali (cioè SpA, SApA, Srl, Cooperative) e gli enti commerciali: per questi soggetti resta fermo l'obbligo dal 1°/10/2006.